

## **CH\_VB JAAC 67.46 vom 15. Oktober 2002**

Bundesverwaltung, 2002-10-15, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch\\_vb\\_JAAC\\_67.46\\_\\_](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_67.46__)

FR: CH\_VB JAAC 67.46 du 15 octobre 2002

IT: CH\_VB JAAC 67.46 del 15 ottobre 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

- Art. 40 des Landverkehrsabkommens ist direkt anwendbares Staatsvertragsrecht (E. 5a). - Auslegung der Begriffe «Fahrzeug» und «Schweizerischer Alpen transit» im gesetzlichen Zusammenhang (E. 5b/aa und bb). - Auslegung von verschiedenen Fällen, bei denen die Zusammensetzung Sattelzugmaschine/Sattelaufliieger in der Schweiz geändert wird (E. 4 und 5b/cc). Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Accordo Svizzera-CE sui trasporti terrestri. Contingente per viaggi di veicoli a vuoto in transito attraverso le Alpi svizzere. - In deroga alle regole generali della TTPCP, determinati viaggi di sola andata effettuati da veicoli in transito attraverso la catena alpina svizzera possono essere tassati in modo forfettario. Diritto internazionale (art. 40 cpv. 3 lett. b dell'accordo sui trasporti terrestri; consid. 3b) e diritto nazionale (consid. 3c). - L'art. 40 dell'accordo sui trasporti terrestri è una disposizione convenzionale direttamente applicabile (consid. 5a). - Interpretazione delle nozioni di «veicolo» e «transito attraverso le Alpi svizzere» nel contesto legale (consid. 5b/aa e bb). - Interpretazione di diversi casi in cui la composizione veicolo trattore/semirimorchio viene modificata in Svizzera (consid. 4 e 5b/cc). Riassunto dei fatti: A. La ditta L. SA ha la sua sede a Y, dove gestisce il proprio parco macchine ed un garage. La particolarità dell'ubicazione geografica della sede conduce la ditta L. SA a predisporre i trasporti dall'Italia alla Germania e viceversa con cambio di veicoli. I veicoli trattori con semirimorchio in provenienza dall'Italia e dalla Germania si incontrano di solito a Y, dove si scambiano i rispettivi semirimorchi. In seguito i veicoli riprendono in senso inverso il tragitto percorso. Le merci (trasportate nei semirimorchi) attraversano la Svizzera con due veicoli differenti. La ditta L. SA utilizza per i trasporti summenzionati le autorizzazioni di tipo L, poiché ritiene di effettuare dei trasporti di transito. B. Nel periodo tra il mese di maggio e il mese di ottobre 2001 la Direzione generale delle dogane (DGD) orientò la ditta L. SA con diversi scritti sul corretto impiego delle autorizzazioni L relative ai contingenti per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri. Il 27 novembre 2001 ha avuto luogo a Berna un incontro tra la ditta L. SA, i funzionari dell'amministrazione doganale e l'associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG). Con scritto del

#### **E. 6**

all'art. 3 dell'accordo; cfr. parimenti, sul piano interno, il titolo dell'ordinanza del 1° novembre 2000 concernente i contingenti per i viaggi di veicoli di 40 tonnellate e dei veicoli vuoti o con carichi leggeri). bb. Il secondo termine determinante è quello di transito attraverso la parte svizzera della catena alpina. Si osserva in primo luogo che un trasporto di transito ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 lett. b dell'accordo sui trasporti terrestri può essere unicamente un trasporto che attraversa le Alpi svizzere (precisazione ripresa dall'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza sui contingenti). Occorre poi precisare la nozione di transito. Il transito è definito dall'accordo il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di

carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente. Giusta l'art. 2 lett. a dell'ordinanza sui contingenti, per trasporto di transito si intende un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci. Ora si pone la domanda a sapere, se lo scambio del semirimorchio deve essere considerato uno scarico seguito da un carico di merci. Avendo presente che il veicolo determinante è il veicolo trattore e non il semirimorchio e procedendo ad un'interpretazione letterale di queste disposizioni, la risposta deve essere positiva. Qualsiasi aggancio o sgancio di un semirimorchio precedente o successivo a un viaggio effettuato con quel semirimorchio rappresenta un carico rispettivamente uno scarico di merci. Questa interpretazione è valida sia per i veicoli svizzeri che per quelli esteri. Non solo i testi legali applicabili nel caso in esame non operano alcuna distinzione tra questi due tipi di veicoli, ma l'accordo prevede espressamente al suo art. 40 cpv. 3 lett. b che «La Svizzera riceve anche un contingente [di viaggi di veicoli] alle medesime condizioni». Non vi è dunque, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, alcuna violazione del principio della parità di trattamento garantita dall'art. 8 cpv. 1 Cost. Le disposizioni citate dalla ricorrente non concernono la problematica del contingente dei viaggi di veicoli effettuati in transito, oggetto della presente decisione. cc. Occorre ora analizzare i fatti alla luce dei principi sviluppati qui sopra. - Quando due veicoli provenienti dall'estero trainanti ciascuno un semirimorchio scambiano i loro semirimorchi in Svizzera e ripartono nella direzione dalla quale sono venuti, non si può sostenere che vi sia stato transito ai sensi dell'accordo sui trasporti terrestri. Innanzitutto i veicoli determinanti, ossia i veicoli trattori, non hanno attraversato le Alpi. Vi è stato poi carico e scarico di merci al momento dello scambio dei semirimorchi. - Quando un veicolo trattore proveniente dall'estero senza semirimorchio carica un semirimorchio (poco importa che quest'ultimo sia stato trasportato dall'estero da un altro veicolo trattore) in territorio svizzero e continua la sua strada verso l'estero, attraversando le Alpi, non vi è transito ai sensi dell'accordo. Infatti l'aggancio del semirimorchio significa per il veicolo determinante, ossia il veicolo trattore, un carico di merci. - Quando un veicolo trattore proveniente dall'estero con un semirimorchio carica un altro semirimorchio con cui effettua uno spostamento su territorio svizzero prima di riprendere il semirimorchio iniziale e continuare la sua strada verso l'estero, attraversando le Alpi, non vi è transito ai sensi dell'accordo. Pur essendovi stato l'attraversamento dell'arco alpino e il passaggio di due frontiere con la stessa combinazione di veicolo trattore

#### **E. 7**

e di semirimorchio, il transito è stato interrotto dall'aggancio di un altro semirimorchio con cui il veicolo trattore ha effettuato un trasporto sul territorio svizzero. Vi è quindi carico e scarico di merci su territorio svizzero. Il trasporto di transito è stato interrotto da un'altra attività svolta dal veicolo trattore su territorio svizzero. Di conseguenza, i viaggi effettuati nei modi suddetti dalla ricorrente non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 40 cpv. 3 lett. b dell'accordo e non possono pertanto essere oggetto di una tassa forfettaria per l'utilizzo dell'infrastruttura. La DGD reclama dunque a ragione per i surriferiti viaggi una tassa calcolata in modo normale, sulla base delle indicazioni fornite dall'apparecchio di rilevazione. Anche se questa soluzione può apparire severa, la ricorrente è chiamata in definitiva semplicemente a sopportare le conseguenze fiscali, in senso largo, della sua organizzazione delle relazioni economiche (cfr. Archivi di diritto fiscale svizzero [Archivi] 65 pag. 674 consid. 2d/bb, 55 pag. 72 consid. 4c; sentenza 2A.420/2000 del Tribunale federale dell'11 novembre 2001, consid. 3c). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi del 12 marzo e del 24 aprile 2002 sono respinti e le decisioni della DGD

dell'11 febbraio e del 22 marzo 2002 sono confermate. Le spese processuali di Fr. 1'000.-, che di regola comprendono la tassa di decisione, le tasse di cancelleria e gli esborsi, sono a carico della parte soccombente. Nel dispositivo l'autorità di ricorso deve computare in maniera corrispondente (art. 1 segg., in particolare art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0) l'anticipo spese effettuato (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ), ritenuto che alla ricorrente va rimborsata un'eventuale eccedenza. Nella fattispecie l'eccedenza, da rimborsare alla ricorrente, ammonta a Fr. 1'300.-.

## **E. 8**

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.46 - Decisione del 15 ottobre 2002 della Commissione federale di ricorso in materia doganale in re L. [CRD 2002-023 e 050] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 006 011 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.